

## **Allegato "A" al n. 29.392/13.564 di rep.**

### **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **YOUR LIFE MY LIFE Onlus**

##### Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Your Life My Life" Onlus, che possiede i requisiti per essere qualificata organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, "YLML" Onlus.

##### Articolo 2 - SEDE

La sede legale dell'Associazione è in Milano, via Valparaiso 10. L'Associazione ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita su deliberazione del Comitato Direttivo, nell'ambito dello stesso Comune di Milano.

##### Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

##### Articolo 4 - FINALITA' ED OGGETTO

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro neppure indiretto o di tipo economico, politico, sindacale e si propone, in campo nazionale ed internazionale, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), scopi culturali e comunque di utilità sociale.

L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere una cultura di pace e di solidarietà;
- promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
- operare nel campo dell'educazione scolastica e culturale, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso tutte le iniziative aventi l'obiettivo di promuovere l'istruzione e la formazione culturale. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione promuoverà: la costruzione di edifici scolastici; l'organizzazione didattica negli edifici scolastici costruiti; l'assegnazione di borse di studio;
- promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento strettamente finalizzati al raggiungimento dagli scopi di cui sopra e che, per loro natura, possano essere ritenute accessorie e/o integrative a quelle istituzionali (quali, ad esempio, il reperimento di fondi necessari per il loro finanziamento), le quali, come tali, saranno svolte nel contesto delle attività istituzionali ed in stretta connessione con queste ultime.

In via del tutto marginale ed occasionale, l'Associazione potrà effettuare, quale attività direttamente connessa a quelle istituzionali, la commercializzazione di prodotti, beni e servizi - sempre pertinenti l'ambito delle sue attività principali - nei confronti di soggetti estranei all'Associazione ed a parità di condizioni, anche non in occasione di eventi e manifestazioni culturali dalla medesima organizzate, al solo fine di finanziare la sua attività principale.

Le eventuali attività commerciali dovranno possedere il carattere della marginalità, secondo i criteri richiamati dall'art. 20 bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, dettati specificamente dal D.M. 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, e comunque rispettare le condizioni dettate dalla normativa in vigore per gli enti non profit.

In particolare l'Associazione potrà:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla creazione, alla gestione, all'assistenza delle iniziative di cui sopra;
- collaborare con Enti ed Istituzioni per la promozione di attività di studio e di in-

tervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando riunioni, convegni, seminari, occasioni e gruppi di studio;

- aderire in qualunque forma ad altri Enti ed istituzioni che svolgano attività e si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli dell'Associazione medesima;
- gestire portali internet funzionali alla migliore organizzazione delle attività associative ed alla diffusione degli scopi sociali;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia reale, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre:

- organizzare gemellaggi, collaborazioni e scambi culturali con comunità, anche estere, con enti e con istituzioni che abbiano fini simili e/o complementari ai suoi ed operanti nel campo culturale in genere, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività culturali e svolgendo le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, il tutto sempre rispettando e mantenendo la sua precipua identità ed autonomia;
- effettuare le operazioni mobiliari ed immobiliari, le operazioni di natura reale o personale ed ogni altra attività che risulti necessaria, strumentale ed utile per il perseguimento degli scopi di cui innanzi. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della legislazione presente e futura;
- beneficiare di tutte le agevolazioni, benefici ed i finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande nazionali, comunitarie ed internazionali, in materia di enti non profit che perseguono scopi di utilità sociale e di solidarietà.

L'Associazione svolgerà, inoltre, tutte le attività ritenute per loro natura accessorie, complementari e/o integrative a quelle istituzionali che, come tali, saranno svolte nel contesto delle stesse ed in stretta connessione con queste ultime.

In ogni caso, in ottemperanza all'art. 10, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. 460/97, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate come istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e/o integrative, e comunque in via non prevalente.

Le descritte attività potranno essere prestate anche in favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, nonché di componenti delle comunità estere, nell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale che l'Associazione si propone di assolvere.

L'Associazione non ha scopi di lucro, nè diretto nè indiretto. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati totalmente ed obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazioni di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 5 - SOCI

Sono soci dell'Associazione coloro, cittadini italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche, che condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Sono considerati Soci Fondatori tutti coloro che intervengono alla costituzione della Associazione e coloro che aderiscono alla stessa entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula dell'atto costitutivo..

In caso di morte di un Socio Fondatore, il suo erede diventerà automaticamente Socio Fondatore dell'Associazione, a patto di accettare senza riserve lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo, visto anche quanto statuito dal successivo art. 7. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Tutti, senza distinzione alcuna, possono aderire all'Associazione, a condizione che ne condividano gli scopi ed i principi ed accettino il presente statuto e siano ammessi all'Associazione.

L'ammissione dei Soci Fondatori e Ordinari avviene su domanda degli interessati indirizzata al Presidente del Comitato Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante Socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Comitato Direttivo, con obbligo di motivazione in caso di diniego. Contro il diniego, l'aspirante Socio potrà appellarsi al Collegio dei Saggi.

In caso di ammissione, l'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.

La quota associativa annuale, da versarsi entro il trentuno gennaio di ogni anno si riferiscono all'esercizio entrante.

Entro il trentuno dicembre di ogni anno il Comitato Direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa per l'anno successivo.

Su proposta del Comitato Direttivo, possono essere nominati dall'Assemblea Soci Onorari le personalità che per il loro prestigio e la funzione pubblica, politica, sociale e culturale danno prestigio all'Associazione. I Soci Onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Sono Soci Sostenitori coloro che liberamente decidano di contribuire in maniera significativa alle attività dell'Associazione, versando una quota associativa non inferiore ad euro mille (€ 1.000,00) annui.

L'Associazione si avvale principalmente dell'opera personale, volontaria, spontanea, libera e gratuita dei propri associati, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'attività prestata o dell'Ufficio.

L'attività del volontario non può essere retribuita neppure dai beneficiari.

#### Articolo 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto di essere informati delle attività dell'Associazione. Hanno il diritto di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro e all'organizzazione di tutte le iniziative dell'Associazione.

I Soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto a partecipare alle assemblee, hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali ed hanno diritto di voto, direttamente o per delega, laddove iscritti da almeno 15 (quindici) giorni nel libro Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Hanno altresì diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare la quota associativa annuale nell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'Associazione è ispirata a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti, garantisce pari opportunità tra uomo e donna, i diritti inviolabili della persona e bandisce ogni forma di discriminazione, nel rispetto della persona umana, sia nel suo momento individuale sia nei suoi momenti sociali ed aggreganti, promovendone lo sviluppo.

#### Articolo 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per recesso dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed inviata presso la sede della stessa almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; lo scioglimento del rapporto decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza;

b) per mancato pagamento della quota associativa annuale e per indegnità (cioè per comportamenti contrari agli scopi, allo spirito e agli ideali dell'Associazione o lesivi della sua immagine). La morosità (ovvero, il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dal precedente art. 5) viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità è sancita dall'Assemblea degli associati e viene comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata A.R.

Avverso la delibera di esclusione, il Socio escluso potrà appellarsi al Collegio dei Saggi;

c) per la morte del Socio.

I Soci recedenti o esclusi, o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, così come gli eredi dei Soci defunti, non avranno nulla a pretendere sul patrimonio dell'Associazione.

#### Articolo 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente, quest'ultimo ove nominato;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato o reso obbligatorio dal disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- il Tesoriere;
- il Presidente Onorario, ove nominato;
- il Comitato dei Saggi.

Il Presidente del Comitato Direttivo può altresì delegare ad uno o più Soci specifiche funzioni.

Tutte le cariche vengono assunte a titolo gratuito, salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio.

#### Articolo 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del

Comitato Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno indicando gli argomenti da trattare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta (anche nella forma della e-mail) e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, che i Soci hanno l'onere di consultare.

La convocazione straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al presente articolo, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Ciascun Socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere 3 (tre) membri del Comitato Direttivo;
- eleggere i 3 (tre) componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, tra i componenti, eleggere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del Comitato dei Saggi;
- nominare i Soci Onorari, su proposta del Comitato Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza del 30% (trenta per cento) più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e, inoltre, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi.

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

#### **Articolo 10 - COMITATO DIRETTIVO**

Il comitato direttivo è composto da quindici membri. Di questi, tre sono eletti dall'assemblea. I restanti dodici membri sono di diritto i soci fondatori.

Condizione necessaria per i 3 (tre) membri del Comitato Direttivo eletti dall'Assemblea è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio Ordinario, Onorario o Sostenitore.

Il Comitato Direttivo può cooptare altri membri, in qualità di esperti, che possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il primo organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, che può attribuire poteri di gestione interinali anche soltanto al Presidente, in attesa dell'insediamento del comitato direttivo.

Il Comitato, di norma, si riunisce, anche in via telematica, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (anche in forma di e-mail) e mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; ad esso sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:

- nominare il Presidente del Comitato Direttivo, che è anche Presidente dell'Assemblea;
- nominare, ove lo ritenga, un Vice-Presidente;
- nominare un Segretario;
- nominare un Tesoriere;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Vice-presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- determinare eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

I membri del Comitato Direttivo non riceveranno remunerazione alcuna in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

#### Articolo 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Al Presidente spetta senza limiti la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento giuridico e materiale o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente del Comitato Direttivo più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente più anziano del comitato direttivo costituisce, da sola, piena prova, verso i terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### Articolo 12 - SEGRETARIO

Il Comitato Direttivo nomina un Segretario, anche non Socio, che coadiuvi il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
- è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina l'attività per il raggiungimento dei fini sociali, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

#### Articolo 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati tra soggetti aventi i requisiti richiesti dalla legge ed avuto riguardo alle precipue competenze, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'associazione.

Esso deve esaminare ed approvare preliminarmente il bilancio annuale, nonché redigere ed esporre all'assemblea la sua relazione al bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, e potrà inoltre procedere, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Non possono essere revisori i membri del Comitato Direttivo, i parenti ed affini di questi ultimi entro il terzo grado.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti ed è eletto dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.

Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.

#### Articolo 14 - TESORIERE

Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità. Ha inoltre il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione; deve riferire agli organi dell'Associazione, quando ne sia fatta richiesta, sull'andamento amministrativo.

Le funzioni di tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere svolte anche dal Segretario.

#### Articolo 15 - PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea può nominare a maggioranza semplice un Presidente Onorario, che partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente Onorario, ove nominato, presiede il Comitato dei Saggi, altrimenti presieduto dal componente più anziano.

#### Articolo 16 - COMITATO DEI SAGGI

Il Comitato dei Saggi, designato dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) Soci e dal Presidente Onorario, ove nominato. Il Comitato dei Saggi - e senza che ciò sia di ostacolo al ricorso alla Autorità Giudiziaria ordinaria - ha il compito di dirimere le eventuali controversie fra Soci ed Associazione, e provvedere all'esame dei ricorsi di cui ai punti b) e c) del successivo articolo 17.

Il Comitato dei Saggi decide a maggioranza semplice. Le decisioni del Comitato dei Saggi sono inappellabili.

#### Articolo 17 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Soci possono incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale o scritto del Presidente;
- b) sospensione da ogni attività sociale per un periodo di sei mesi;
- c) esclusione dall'Associazione.

I provvedimenti di cui sopra sono presi dal Consiglio Direttivo; contro quelli di cui ai punti b) e c), è ammesso il ricorso al Comitato dei Saggi salvo in caso di morosità sui quali decide il Consiglio Direttivo stesso.

#### Articolo 18 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Presidente Onorario, hanno la durata di tre anni ovvero di tre esercizi, a scelta dell'organo che provvede alla nomina, e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Articolo 19 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative annuali;
- contributi ordinari e straordinari degli associati, anche volontari;
- contributi dei privati, sia di persone fisiche che di persone giuridiche;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi nazionali, comunitari ed internazionali finalizzati al sostegno sia dell'attività dell'associazione, sia di specifiche e documentate attività e progetti;
- donazioni, liberalità in genere e lasciti testamentari da destinare alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- introiti derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive esercitate nei confronti dei terzi, di tipo strettamente marginale, ausiliario e sussidiario, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo, compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Comitato Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Presidente.

I Soci non possono in nessun modo chiedere la divisione del fondo comune durante la vita dell'associazione, né pretendere quote in caso di recesso, esclusione o in ogni altro caso di cessazione del rapporto associativo.

L'Associazione è tenuta agli obblighi di conservazione della documentazione previsti dall'art. 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

#### Articolo 20 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Articolo 21 - BILANCIO E RENDICONTO

Ogni anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

La bozza di bilancio, nei 15 (quindici) giorni che precedono la Assemblea convocata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti

presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'esercizio sociale deve coincidere con l'anno solare.

#### Articolo 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Durante la vita dell'Associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazioni di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Articolo 23 - IMPIEGO DEGLI UTILI

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati totalmente ed obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 24 - DIPENDENTI

L'Associazione può assumere, con delibera del Comitato Direttivo, dipendenti per l'espletamento delle attività proprie o commissionate da terzi.

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

#### Articolo 25 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'organizzazione (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

#### Articolo 26 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea Straordinaria o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre 3 (tre) anni.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione a fini di utilità sociale del patrimonio residuo, tenendo conto di quanto stabilito alla legge 7 dicembre 2000 n. 383. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione di promozione sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque di utilità sociale.

E' in facoltà dell'Assemblea deliberare di evitare la fase della liquidazione laddove dalle scritture contabili non risultino pendenze attive e/o passive nei confronti di terzi e non vi siano beni nel patrimonio sociale.

#### Articolo 27 - DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

#### Articolo 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile ed al regolamento interno dell'Associazione, eventualmente redatto dal Comitato Direttivo.

F.to Giacinto d'Onofrio

F.to Filomena Cialone

F.to Ubaldo La Porta Notaio